**COMUNICAZIONE AI LAVORATORI**

**Allegato n. 1)**

**Direzione Relazioni Industriali e Affari Social**

Si informa che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, c.d. Green pass (art. 3, D.L. n. 127/2021).

A tal fine, per l’accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass, quotidianamente e contestualmente alla misurazione della temperatura corporea, da parte del soggetto incaricato dell’accertamento, secondo le seguenti modalità:

* *mediante la scansione del QR CODE;*
* *utilizzando esclusivamente l’Applicazione “Verifica C-19”;*
* *senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l’effettuazione dell’avvenuta verifica.* **(ipotesi 1)**

A tal fine, per l’accesso al luogo di lavoro/cantiere/mezzo di trasporto aziendale (ove previsto) sarà richiesto il Green pass a campione, da parte del soggetto incaricato dell’accertamento, secondo le seguenti modalità:

* *mediante la scansione del QR CODE;*
* *utilizzando esclusivamente l’Applicazione “Verifica C-19”;*
* *senza conservare alcun dato, annotando solo, come già avviene per la misurazione della temperatura, l’effettuazione dell’avvenuta verifica;*
* ogni \_\_\_\_\_\_ giorni;
* ad un numero pari al \_\_\_% dei lavoratori. **(ipotesi 2)**

Si informa che tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

Si informa, altresì, che i lavoratori, *nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass* o qualora ne risultino privi al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato **(ipotesi A)[[1]](#footnote-1).**

Si informa, altresì, che dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (a seguito di comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso del Green pass o poiché ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro), il lavoratore potrà essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (**ipotesi B)[[2]](#footnote-2)**.

In caso di accesso nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di Green pass al lavoratore sarà applicata una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro   
unitamente alle conseguenze disciplinari previste dal Ccnl edile.

1. Tale previsione si applica alle imprese con più di 15 dipendenti [↑](#footnote-ref-1)
2. Tale previsione di applica alle imprese con meno di 15 dipendenti [↑](#footnote-ref-2)